

N. 596/2015 R.R. - T

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA *27 NOV 3051*

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei sottoindicati componenti

dott. Rocco Valeggia	Presidente rel.
dott. Valeria Zancan	Giudice
dott. Claudio Zara	Giudice onorario
dott. Valeria Gritti	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento relativo alla minore **[REDACTED]**, nata il **[REDACTED]**, nell'interesse delle quali hanno proposto ricorso ex art. 317 bis i nonni materni **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, che hanno adito questo Tribunale per i minorenni per vedere riconosciuto il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote, figlie della loro figlia **[REDACTED]** e di **[REDACTED]**.

considerato che i ricorrenti espongono che, premesse alcune considerazioni sullo stato dei provvedimenti afferenti altro procedimento riguardante la minore n. 1494/2012 di questo Tribunale (dal quale sono stati acquisiti copie di atti), la condotta serbata da impediva "in modo assoluto" di conservare rapporti significativi con gli ascendenti,

considerato che si costituiva il padre **[REDACTED]**, contestando come non vere le affermazioni poste dai nonni materni alla base del ricorso, evidenziando che gli stessi vedevano con frequenza la minore quando si trova presso la madre, come peraltro evidenziato dagli stessi nonni materni nella loro audizione, e confermato dagli atti provenienti dal proc 1494/2012,

dato atto che l'art. 317 bis c.c. è in vigore dal 7 febbraio 2014, va osservato che il legislatore, nel contemplare espressamente il diritto dei nonni, non ha introdotto alcuna innovazione sotto il profilo processuale ed ha invece seguito quello che è l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza minorile, secondo il quale l'azione in giudizio degli ascendenti rientra nell'alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c. In buona sostanza, il <diritto> dei nonni intanto merita tutela in quanto la mancata significativa relazione con essi sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione della

h

responsabilità dei genitori. La loro azione in giudizio, in ultima analisi, non può che trovare origine nella piena realizzazione dell'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti tant'è che, qualora la frequentazione con gli ascendenti non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato. Si tratta pertanto, quanto ai nonni, di un <diritto> che soccombe senz'altro rispetto a quello del minore a condurre un'esistenza serena ed a crescere in maniera sana ed equilibrata, senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporti tra i genitori, o uno di essi, e gli ascendenti.

visto che lo stesso testo dell'art. 317 bis c.c. impone al giudice, al comma 2, l'adozione dei <provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore> e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti, e non attiene inoltre ad una mera necessità di regolamentazione dei rapporti ascendenti - minori (come richiesto in conclusione dai ricorrenti), quale invece sussiste ed è disciplinata quanto ai genitori dall'art. 337 ter c.c., ma alla specifica ipotesi in cui sia <impedito l'esercizio di tale diritto>, quindi a fronte di un ingiustificato e pregiudizievole comportamento parentale, con pregiudizio del minore, cosa che non appare sussistente nel caso in specie per quanto sopra meglio specificato;

viste le conclusioni conformi del PM, e del padre della minore, che ha chiesto la condanna alle spese (liquidate secondo equità), che segue la soccombenza,

visti gli artt. 333 c.c. e 741 c.p.c. e ritenuta la sussistenza dei presupposti per dichiarare il presente decreto immediatamente efficace;

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da [REDACTED] e [REDACTED]. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate equitativamente in euro 3.000,00 più accessori.

Venezia, 14-10-2016.

Il Presidente est

Si comunichi al P.M.M. ed alle parti.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela OLTIGARA



Depositato in Cancelleria
VE-Mestre 7 NOV 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela OLTIGARA